



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO ESPROPRI E SERVITU

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1415 del 03/10/2024

Oggetto: UFFICIO ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADE TRAM L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTO "VARIANTE S.P. 33 PADANA OCCIDENTALE (COMUNE DI SISSA TRECASALI) LOCALITA' SAN NAZZARO" - OCCUPAZIONE PERMANENTE ED ASSOGGETTAMENTO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI - DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE (AI SENSI ARTICOLO 22 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327) E PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA (AI SENSI ARTICOLO 50 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327) - DETERMINAZIONE PROVVISORIA INDENNIZZI PER FRUTTI PENDENTI - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D21B17000180005

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'articolo 107 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
- l'articolo 41 dello statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Presidenziale n° 230 del 17 novembre 2020 di approvazione del nuovo organigramma generale dell'Ente con decorrenza 01 gennaio 2021;
- la determinazione n° 1645 del 24 dicembre 2020 di approvazione del relativo funzionigramma;
- il decreto del Presidente della Provincia n° 12 del 27 gennaio 2022 di attribuzione, fra l'altro, delle competenze quale dirigente preposto all'ufficio per le espropriazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTI ALTRESI':

- il codice CUP del presente progetto - n° D21B17000180005
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 43 dell'11 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026,
- la deliberazione medesima laddove approva il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed il relativo elenco annuale 2024, il Piano Triennale 2024 - 2026 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2024 - 2026 degli acquisti di beni e servizi;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 45 del 21 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024 –2026;
- il decreto del Presidente n° 9 del 19 gennaio 2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024 – 2026;
- il Decreto Presidenziale n° 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- il Decreto Presidenziale n° 39 del 02 febbraio 2024 con cui si è proceduto all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2023.
- il Decreto Presidenziale n° 210 del 14 settembre 2022 di approvazione del progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi con correlato Quadro Tecnico Economico, per un importo pari ad € 1.251.829,44;
- la determinazione n° 1054 del 19 luglio 2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento stesso, confermando l'ammontare complessivo del Quadro Tecnico Economico pari ad € 1.251.829,44 tenuto conto che - a compensazione dell'intervenuto aumento dei costi riscontrato - si è reso necessario rimodulare l'intervento stralciando in questa fase il tratto in variante originariamente previsto a sud del centro abitato nonché la riqualificazione del tratto finale di Strada Binasca.

PREMESSO che:

- l'opera denominata “Variante S. P. 33 Padana Occidentale (Comune di Sissa Trecasali) località San Nazzaro” rientra fra gli “Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato “Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto” ed è finalizzata alla messa in sicurezza della viabilità provinciale in località San Nazzaro mediante la costruzione di una rotatoria nei pressi del cimitero e della sede viaria all'interno del centro abitato comprensiva della realizzazione di marciapiedi;
- con determinazione n° 340 del 29 marzo 2022 il Geom. Alfredo Marchesi è stato nominato (ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327) quale responsabile che coordini e curi le operazioni del procedimento espropriativo relativamente all'opera in questione;
- prevedendo la realizzazione del richiamato progetto l'occupazione permanente di superfici di proprietà privata - e dovendosi di conseguenza garantire la sussistenza delle condizioni di legge onde poter effettuare il correlato procedimento espropriativo – ci si è avvalsi della facoltà di attivare apposito “Procedimento unico” di cui all'articolo 53, comma 1 - lettera a), della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24 fra l'altro finalizzato:
 - ✓ ad approvare la localizzazione dell'opera in variante alla previgente pianificazione territoriale del Comune di Sissa Trecasali,
 - ✓ a conseguire l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- ai fini della conclusione del richiamato procedimento unico - previo espletamento delle formalità partecipative previste dalla norma in questione - la Provincia, in quanto autorità procedente, ha convocato conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona – finalizzata all'acquisizione di formale assenso da parte degli Enti/Amministrazioni

coinvolti nel procedimento - con acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta ecc. da parte dei soggetti partecipanti;

- le risultanze della richiamata Conferenza di Servizi, convocata con nota protocollo n° 13224 del 19 maggio 2021, sono state approvate con determinazione n° 782 del 08 luglio 2022 e ratificate con Deliberazione del Consiglio del Comune di Sissa Trecasali n° 34 del 26 luglio 2022;
- con decreto del Presidente della Provincia n° 210 del 14 settembre 2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi;
- essendo stati osservati gli adempimenti di cui all'articolo 53 della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24, nonché quelli partecipativi previsti dalla Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37, la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta conclusione dell'indicata Conferenza di Servizi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - effettuata il 26 ottobre 2022 - ha integrato l'efficacia (come disposto dall'articolo 53, comma 10, della L.R. 21 dicembre 2017 n° 24 stessa) degli effetti del procedimento unico, di cui al combinato disposto dei commi 2 ed 1 dell'articolo 53, fra i quali l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in relazione alle superfici da occuparsi permanentemente per la realizzazione dell'intervento;
- non essendo stato previsto nell'ambito dei citati atti il termine entro il quale emanare il conseguente decreto di espropriazione, tale termine deve intendersi fissato in anni cinque decorrenti dalla data di efficacia della pubblica utilità - a mente dell'articolo 13, comma 4, del Testo Unico in materia di espropriazioni - termine che pertanto non è scaduto;
- il sopra richiamato decreto del Presidente della Provincia dava fra l'altro atto che l'Ufficio Espropri - sulla scorta degli elementi del piano particellare allegato al progetto depositato ed approvato - avrebbe determinato le indennità di espropriazione provvisorie, perfezionando le necessarie procedure finalizzate all'acquisizione della disponibilità dei terreni interessati ed alla corresponsione delle dovute indennità;
- i sopra richiamati provvedimenti sono stati
 - ✓ trasmessi - in osservanza a quanto desumibile dal combinato disposto fra l'articolo 14, comma 1, e l'articolo 12, comma 1 - lettera b), del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - all'Ufficio Espropri della Regione Emilia-Romagna in quanto ufficio individuato con decreto del Presidente della Regione ai fini di curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37;
 - ✓ depositati - ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 - presso l'Ufficio Espropri della Provincia, autorità espropriante a mente dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 in quanto competente alla realizzazione dell'opera.

DATO ATTO che:

- a seguito delle comunicazioni di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo espropriativo ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera erano pervenute altresì osservazioni contenenti valutazioni attinenti gli elementi indennizzatori, a riscontro delle quali sono state fornite (nell'ambito della determinazione n° 782 del 08 luglio 2022 di approvazione delle risultanze della Conferenza di Servizi ratificate con Deliberazione del Consiglio del Comune di Sissa Trecasali n° 34 del 26 luglio 2022) puntuali controdeduzioni - che si condividono - con specificazione che gli elementi forniti venivano acquisiti agli atti in previsione della quantificazione dell'importo indennitario da offrirsi, dispensando le proprietà dal reiterare la comunicazione di tali elementi una volta dichiarata la pubblica utilità;
- dette osservazioni attenevano proprietà poste in corrispondenza del tratto (in variante del centro abitato o della riqualificazione di Strada Binasca) stralciato in sede di redazione del progetto esecutivo, non oggetto pertanto del presente provvedimento: esse verranno dunque trattate nell'ambito degli atti che verranno eventualmente assunti in futuro qualora entro il termine di

vigenza della pubblica utilità venisse riconsiderata l'opportunità di procedere alla realizzazione delle correlate opere;

- a tutti i proprietari interessati è stata inoltrata comunicazione – di cui all'articolo 18, comma 2, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 - onde poter fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire agli immobili interessati in ordine alla quantificazione dell'indennità;
 - entro il termine - ormai ampiamente scaduto - di 30 giorni assegnato per eventuali contributi le proprietà oltre riportate (elencate in quadro di dettaglio - allegato al presente provvedimento e depositato agli atti di questo Settore in ottemperanza alla normativa sulla privacy - denominato "Determinazione indennità ed indennizzi provvisori" completo dei nominativi dei proprietari interessati e contenente gli importi stimati ed i dettagli di calcolo delle indennità di espropriazione, di quelle occupazione temporanea oltre che degli indennizzi da corrispondere alle singole proprietà, di cui si omette la pubblicazione di nominativo e dati sensibili ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e del Provvedimento 229 del 08 maggio 2019 del Garante sulla Protezione dei Dati) hanno avanzato le istanze a margine sintetizzate con correlate considerazioni:
 - Contributo unitario redatto da tecnico incaricato per conto di **ditta catastale "A"** mediante comunicazione pervenuta il 31 gennaio 2024 (protocollo n° 2811) e di **ditta catastale "Q"** mediante comunicazione pervenuta il 31 gennaio 2024 (protocollo n° 2810):
 - ✓ *SINTESI CONTRIBUTO: Le proprietà, pur dando atto che le aree oggetto di espropriazione costituiscono parte integrante delle abitazioni cui afferiscono e risultano allocate al di fuori delle esistenti recinzioni, considerato che la classificazione attribuita dal Piano Urbanistico Generale al comparto è quella di tessuto B2 con Uf massima di 0,45 mq/mq ritengono che vada riconosciuta un'indennità pari al valore delle aree edificabili che nel contributo fornito viene rapportata al correlato valore ai fini I.M.U. fratto l'indice di edificabilità.*
- CONSIDERAZIONI: Dato atto che le superfici interessate afferiscono alle retrostanti abitazioni pur risultando allocate esternamente rispetto le recinzioni delle medesime, si rileva che - pur arrecando l'espropriazione una riduzione di consistenza fisica del tutto irrilevante e marginale - si prefigura l'esproprio parziale di beni unitari di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327.
- Ne deriva che l'indennità va determinata tenendo conto della diminuzione di valore patita dalla proprietà secondo il criterio della stima differenziale, ovvero detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alla parte non espropriata, oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, quindi aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore.
- Considerata l'esiguità delle ablazioni in rapporto all'entità dei compendi edificati di appartenenza (il prezzo della cui ipotetica cessione non verrebbe ragionevolmente

penalizzato dall'espropriazione in itinere, con conseguente irrilevante diminuzione di valore), corretto risulta adottare la seconda delle soluzioni estimatorie sopra riportate, valutando l'eventuale sussistenza di spese e/o oneri.

Deve inoltre considerarsi che il Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" in tema di determinazione dell'indennità distingue la fattispecie dell'espropriazione di area edificabile - normata dall'articolo 37 ed impropriamente richiamata dalle proprietà - rispetto quella dell'area legittimamente edificata - di cui all'articolo 38 - da applicarsi ai casi in questione, stante altresì espresso riconoscimento delle proprietà stesse nell'ambito del contributo fornito.

Nelle more di eventuale verifica - prospettabile visto il comma 2 dell'articolo 38 - circa la regolarità autorizzatoria degli edifici insistenti entro la perimetrazione delle proprietà interessate, l'indennità va correttamente quantificata sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, e dunque "*... nella misura pari al valore venale*" in combinato disposto con il sopra sommariamente illustrato articolo 33.

Occorre pertanto valutare la sussistenza di ragioni che possano determinare un eventuale deprezzamento del valore oggi attribuibile ai rimanenti terreni ed agli edifici di proprietà delle ditte istanti.

Corretto risulta in merito fare riferimento alle norme di cui all'articolo 6.2 "Disposizioni specifiche" del vigente P.U.G. del Comune di Sissa Trecasali, le quali prevedono, al comma 3, che in caso di Tessuto B2 gli interventi in corrispondenza di lotti edificati - come quelli di cui trattasi - siano ammessi attraverso titolo abilitativo diretto nei limiti della disciplina del Regolamento Edilizio, il quale assente ad un incremento della superficie coperta del 20% rapportata a quella esistente con limitazioni variabili in ragione degli odierni indici di utilizzo delle superfici fondiarie.

Ne deriva di conseguenza che le proprietà delle Ditte catastali "A" e "Q" non patiranno alcuna variazione in termini di potenzialità edificatoria residua, da computarsi in rapportato all'edificato esistente e non all'estensione del lotto: tale constatazione, unitamente al fatto che i lavori non determineranno alcuna riduzione delle aree cortilizie di pertinenza, prova che nessun onere inciderà sulle parti residue riducendone il valore. Semmai la realizzazione del marciapiede determinerà una valorizzazione delle proprietà medesime.

Alla luce di quanto sopra corretto risulta procede al ristoro in base al prezzo della mera area di sedime considerato che trattasi di aree esterne alle recinzioni e pertanto non

direttamente fruite ad uso diretto delle abitazioni.

Si confermano di conseguenza le indennità unitarie previste dal piano particellare delle espropriazioni, il quale riporta peraltro valori pari a quelli adottati per la realizzazione di opera del tutto analoga in frazione prossima a San Nazzaro, indennità bonariamente accettate da tutte le numerose proprietà interessate.

Per completezza di analisi va altresì evidenziato che nel caso fosse ricorso la fattispecie dell'area edificabile, il corretto computo dell'indennità avrebbe dovuto fare riferimento al valore venale della medesima, il quale nella frazione di San Nazzaro può essere ottimisticamente quantificato - avuto riguardo ad informazioni assunte presso operatori locali del settore - in un importo non superiore ad € 30,00/mq. di Superficie Lorda Utile (parametro abitualmente preso a riferimento nel caso di valutazione estimativa di superfici edificabili) e pertanto - visto l'indice attribuito - in € 30,00/mq. x 0,45 rapportato alla superficie fondiaria, dal quale eventualmente detrarre il beneficio garantito, anche in termini di commerciabilità dell'immobile, dalla realizzazione del marciapiede per effetto del miglioramento delle condizioni di sicurezza per le utenze deboli.

- ✓ *SINTESI CONTRIBUTO: Le proprietà chiedono che non vengano arrecati danni alle recinzioni, che vengano concessi perennemente gli esistenti accessi, e che la Provincia si faccia carico delle spese dei frazionamenti nonché delle future potature verso l'esterno.*

CONSIDERAZIONI: Il costo dei frazionamenti va ovviamente sostenuto dall'Amministrazione, così come eventuali danni che dovessero essere arrecati per effetto della cantierizzazione dell'intervento andranno ripristinati o ristorati.

Per gli altri aspetti occorrerà fare riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia, come desumibili dal Codice della Strada, con annotazione che beneficiario dell'espropriazione da eseguirsi a carico delle due proprietà le quali hanno avanzato

istanza sarà - per competenza - il Comune di Sissa Trecasali;

- dei sopra illustrati elementi si è tenuto conto all'atto della predisposizione ed applicazione degli oltre riportati criteri adottati per la quantificazione dell'indennità di espropriazione;
- il combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'articolo 6 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede che gli enti pubblici individuino ed organizzino l'ufficio per le espropriazioni – ovvero attribuiscano i relativi poteri ad un ufficio già esistente - e che allo stesso sia preposto un dirigente (ovvero un dipendente con la qualifica più elevata);
- dette funzioni sono state assegnate al sottoscritto dirigente - congiuntamente ad altre - con decreto del Presidente della Provincia n° 12 del 27 gennaio 2022;
- l'articolo 6, comma 7, del Testo Unico dispone testualmente che “*Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso ...*”;

- pertanto, vista la normativa specifica in materia, il dirigente preposto all'ufficio espropri è tra l'altro tenuto ed abilitato a:
 - ✓ emanare i decreti di espropriazione sia previo esperimento di procedimento ordinario (come previsto dall'articolo 20, comma 14, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) od in caso di cessione volontaria (comma 11 dello stesso articolo), che mediante determinazione urgente dell'indennità di espropriazione (articolo 22 della norma medesima),
 - ✓ assumere ordinanze che dispongano l'occupazione temporanea di terreni (ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),
 - ✓ attivare le procedure necessarie onde addivenire alla conclusione del procedimento, ivi inclusa pertanto la quantificazione dell'indennità provvisoria di espropriazione (sia in caso di procedura ordinaria che in via d'urgenza) e di occupazione temporanea.

EVIDENZIATO che:

- il piano particellare delle espropriazioni del progetto prevede:
 - ✓ l'acquisizione a beneficio della Provincia delle aree, fino al ciglio esterno del nuovo fossato di sgrondo delle acque meteoriche, necessarie alla realizzazione di nuova rotatoria in prossimità del cimitero frazionale,
 - ✓ il trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Sissa Trecasali delle superfici ove verrà realizzato il marciapiede all'interno del centro abitato di San Nazzaro, caratterizzantesi quali strisce di terreno
 - ⇒ di regola ricomprese tra l'attuale confine catastale di delimitazione del demanio stradale e le recinzioni (laddove esistenti) degli immobili od altri elementi fisici presenti in loco (a titolo esemplificativo siepi ornamentali);
 - ⇒ poste in corrispondenza del margine delle retrostanti proprietà negli altri casi;
- l'articolo 22, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 dispone espressamente che *“1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità...”*;
- essendo i lavori di costruzione del prolungamento dell'A15 da Bianconese a Trecasali ormai conclusi - pur non essendo ancora stato il nuovo tronco autostradale aperto al traffico - si pone la necessità di adottare ogni azione utile a far sì che vengano realizzate quanto prima le opere di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità locale, finalizzate in particolare a mitigare gli effetti dei maggiori flussi di traffico che si verranno a generare, onde minimizzare i potenziali disagi;
- considerato che l'intervento di cui al presente provvedimento permetterà di
 - ✓ razionalizzare, mediante la realizzazione di una rotatoria, l'incrocio fra la Strada Provinciale n° 33 “Padana Occidentale” e le Strade Comunali dei Mori (proveniente dal centro abitato di Trecasali) e della Sacca (diretta verso nord) attualmente disassate con conseguente situazione di pericolo soprattutto in caso di scarsa visibilità,
 - ✓ garantire la messa in sicurezza delle utenze deboli nel centro abitato di San Nazzaro il quale continuerà ad essere interessato dal traffico - anche pesante - di attraversamento,
- l'urgenza di procedere alla realizzazione dello stesso risulta oggettiva, in particolare considerato che il nuovo casello Parma Nord entrerà a breve in esercizio, con annessi disagi;
- occorre pertanto, al fine di attenuare gli effetti dei maggiori flussi veicolari che andranno a generarsi nel contesto territoriale interessato, cantierizzare nel più breve termine le opere previste (considerato che è già stata espletata la gara per l'affidamento del correlato appalto) considerata in particolare l'esigenza di delimitare fisicamente e sovralzare rispetto il piano di scorrimento viario gli spazi dedicati alle utenze deboli, minimizzando così i rischi determinati

dal transito di mezzi pesanti all'interno del centro abitato nonché di fluidificare e razionalizzare lo scorrimento dei veicoli in corrispondenza di intersezione oggi geometricamente incongrua;

- per tali ragioni - ed al fine di prevenire l'ingenerarsi di situazioni di pericolo determinate dalle caratteristiche strutturali delle tratte stradali in corrispondenza delle quali verranno realizzate le opere di miglìoria - occorre procedere quanto prima all'esecuzione degli interventi programmati onde garantirne la funzionalità nel più breve termine;
- ricorrono pertanto le condizioni di urgenza motivata di cui al comma 1 dell'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 affinché possa essere emanato apposito decreto di espropriazione dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera in base alla determinazione urgente delle indennità;
- al fine di pervenire all'emanazione di detto decreto si rende necessario determinare le correlate indennità provvisorie dovute a ciascuna proprietà interessata, senza particolari indagini o formalità come disposto dalla norma medesima;
- il decreto di espropriazione riporterà l'indennità provvisoria - come col presente provvedimento determinata - offerta ai proprietari interessati.

CONSIDERATO che:

- il D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 ai fini della determinazione delle indennità di espropriazione prende in considerazione tre fattispecie:
 - ✓ le aree edificabili (articolo 37),
 - ✓ le aree legittimamente edificate (articolo 38),
 - ✓ le aree non edificabili (articolo 40),

inoltre

in ordine alla possibilità legale di edificare occorre ai fini espropriativi rifarsi all'articolo 20, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2002 n° 37, sulla scorta del quale è da ritenersi che la stessa sussista - nel caso dato - nelle eventuali aree che il Piano Urbanistico Generale - ai sensi della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24 - riconosca all'interno del Perimetro del Territorio Urbanizzato;

- i dati salienti dell'impatto dell'intervento rispetto le proprietà interessate possono essere così sintetizzati:
 - ✓ in corrispondenza delle superfici da espropriarsi per la realizzazione di rotatoria all'intersezione fra la Strada Provinciale n° 33 "Padana Occidentale" e le Strade Comunali dei Mori e della Sacca, i lavori verranno effettuati all'esterno del territorio urbanizzato, pertanto le stesse sono da considerarsi non edificabili ai fini espropriativi,
 - ✓ la realizzazione di marciapiedi nel centro abitato di San Nazzaro comporta l'ablazione di modeste superfici
 - ⇒ poste prevalentemente all'interno della perimetrazione del centro abitato (lato sud e porzione occidentale del lato nord) in corrispondenza dei compendi edificati posti lungo il fronte stradale, allocate comunque esternamente rispetto le recinzioni - laddove esistenti - e qualificantisi quali edificate ai fini espropriativi,
 - ⇒ parzialmente ricadenti fuori della perimetrazione del centro abitato (porzione orientale del lato nord) non edificabili ai fini espropriativi,
 - ✓ il dotare gli immobili prospicienti la strada di un marciapiede garantirà un evidente aumento dei livelli di sicurezza e pertanto della fruibilità degli edifici anche alle utenze deboli, con conseguente tangibile ed immediato beneficio (anche in termini di commerciabilità e valorizzazione) per gli stessi,
 - ✓ i valori indennitari unitari delle superfici da espropriarsi - come attribuiti dal piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo, che si confermano e condividono - considerano pertanto ai sensi di legge non solo il valore intrinseco delle superfici medesime ma anche l'apprezzamento di cui godranno gli immobili retrostanti a seguito della realizzazione dell'intervento;

- viste le risultanze dei registri catastali, per le illustrate motivazioni e altresì considerato l'apporto partecipativo fornito delle proprietà sopra richiamate (tramite contributi), ricorrono le condizioni per quantificare in via d'urgenza le indennità provvisorie di espropriazione sulla scorta delle risultanze del piano particellare delle espropriazioni, costituente elaborato del progetto esecutivo approvato con determinazione n° 1054 del 19 luglio 2024, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - ✓ pur prefigurandosi per lo più l'espropriazione di strisce di terreno di modesta larghezza, ricorre comunque per tutte le proprietà la fattispecie dell'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, ragione per la quale - a mente del comma 1 dell'articolo medesimo - *"... il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa riduzione di valore."*,
 - ✓ va pertanto applicato il criterio del cosiddetto "valore differenziale", stima da effettuarsi – come da costante giurisprudenza in merito
 - ✓ detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alle parti non espropriate,
 - ✓ oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore,
 - ✓ considerata la scarsa incidenza delle espropriazioni preferibile risulta applicare il secondo dei richiamati sistemi di stima, atteso che il primo viene ordinariamente applicato laddove l'esproprio impatta significativamente sull'orditura poderale o sui compendi immobiliari, sconfigurandoli e pertanto arrecando un significativo "danno indiretto", situazione evidentemente non ricorrente nel caso dell'opera in questione la quale nella sostanza comporterà l'esproprio di porzioni di terreno poste in prossimità del confine di proprietà,
 - ✓ riguardo le superfici non edificabili,
 - in assenza di manufatti edilizi l'indennità unitaria da riconoscersi (considerata la sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10 giugno 2011 la quale ha nella sostanza dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione del criterio del Valore Agricolo Medio) va stimata *"... in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo ..."* come postulato dall'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 e quindi sulla scorta del prezzo di mercato attribuibile tenuto conto delle caratteristiche essenziali dei terreni considerati,
 - sono stati conseguentemente presi a riferimento recenti atti di compravendita relativi a terreni non edificabili, siti in corrispondenza o prossimità dell'ambito territoriale impattato dall'intervento, sulla scorta dei quali è stato computato un valore unitario di € 3,60/mq. per i terreni seminativi ed € 3,80/mq. per quelli irrigui,
 - è stata forfaitariamente stimato il deprezzamento arrecato in ragione del futuro disagiavole utilizzo ad una porzione marginale e di modestissima estensione di uno dei fondi interessati,
 - ✓ per quanto attiene le aree legittimamente edificate caratterizzantesi quali superfici di pertinenza di edifici esistenti, l'indennità unitaria da riconoscersi è stata quantificata in ragione della riduzione di valore venale patita dal bene come cautelarmente stimata dal piano particellare delle espropriazioni nella misura
 - di € 8,00/mq. quelle censite presso il Catasto Fabbricati risultanti a destinazione abitativa od assimilabile,
 - pari a quella delle aree ad uso agricolo le altre aree di pertinenza, considerata la qualità catastale risultante presso il catasto terreni e pertanto € 3,60/mq. quelli seminativi ed € 3,80/mq. quelli irrigui

ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;

- ✓ si prevede un indennizzo riferito al materiale inerte, laddove presente, stimato parametricamente nella misura di € 3,00/mq., ipotizzando uno spessore indicativo medio del sottofondo presente di 20 cm. e considerato che trattasi di regola di materiale eterogeneo e dunque di qualità scarsa;
- nel caso i terreni da espropriarsi risultassero - al momento dello spossessamento - adibiti ad attività agricola e si riscontrasse la presenza di conduttori coltivatori diretti oppure (limitatamente ai casi di gestione da parte dei proprietari) Imprenditori Agricoli a titolo Professionale/principale, agli stessi (una volta accertato il possesso dei requisiti giuridici soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge) andrà corrisposta un'indennità pari al Valore Agricolo Medio dei terreni (vigente al momento dello spossessamento), e questo in ottemperanza a quanto stabilito - nell'ambito del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327:
 - ✓ dall'articolo 42, commi 1 e 2, nel caso di affittuari di terreni non edificabili con contratto già in essere da almeno un anno alla data di dichiarazione della pubblica utilità,
 - ✓ dall'articolo 40, comma 4, con riferimento ai proprietari di aree non edificabili;

EVIDENZIATO ALTRESI' che:

- la realizzazione dei lavori in condizioni di sicurezza comporterà pure l'occupazione temporanea (per un periodo cautelarmene stimato in mesi sei) di aree necessarie alla cantierizzazione dell'intervento;
- l'articolo 49, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede che l'autorità espropriante possa disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti;
- il successivo articolo 50, comma 1, dispone che nel caso di occupazione temporanea di un'area venga riconosciuta al proprietario “... una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua”;
- a chi conduca i terreni espropriati o quelli occupati temporaneamente va evidentemente ristorato altresì il costo dei frutti pendenti se presenti in campo al momento della realizzazione degli interventi;
- il piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo approvato con determinazione n° 1054 del 19 luglio 2024 pertanto prevede pure:
 - ✓ planimetria di dettaglio riportante altresì le superfici da occuparsi temporaneamente per esigenze di cantiere,
 - ✓ il computo delle superfici da occuparsi temporaneamente,
 - ✓ i valori forfetari stimati da riconoscersi a ristoro dei frutti pendenti differenziandoli fra quelli rapportati all'espropriazione e quelli in caso di occupazione temporanea, atteso che ricorrendo quest'ultima fattispecie occorre tener altresì conto della ridotta produzione stimata per gli anni successivi alla restituzione dell'area post intervento;
- si rende pertanto necessario determinare altresì
 - ✓ l'ammontare degli indennizzi forfetariamente da riconoscersi in relazione ai frutti pendenti correlati alle superfici da espropriarsi,
 - ✓ le indennità dovute per l'occupazione temporanea dei terreni necessari alla realizzazione dell'opera (con correlato indennizzo forfetario dei frutti pendenti come desumibile dalla relazione al piano particellare) in previsione dell'emanazione di apposita ordinanza di cui all'articolo 49, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
- al fine di poter notificare ed eseguire congiuntamente decreto di espropriazione ed ordinanza di occupazione temporanea, altresì al fine di prospettare alle proprietà interessate l'ammontare globale di indennità ed indennizzi a vario titolo offerti;
- il richiamato piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo prevede altresì:

- ✓ per quanto concerne le superfici da assoggettarsi ad occupazione temporanea (in ossequio alle previsioni di cui all'articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 sopra riportato) il riconoscimento di un'indennità computata per un periodo cautelatamente stimato di ventiquattro mesi, pari pertanto a 6/144 di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio,
- ✓ la sintetica stima dell'indennizzo forfetario per i frutti pendenti – da prospettarsi sia in relazione alle superfici da occuparsi temporaneamente che a quelle da espropriarsi, purché utilizzate a scopi agricoli - nella seguente misura
 - € 0,170 / mq. per le superfici da espropriarsi tenuto conto di
 - ⇒ stime analoghe, delle produzioni e dei prezzi medi provinciali, considerato un paniere di prodotti riconducibili a rotazione colturale usuale nel contesto territoriale preso in considerazione, e più precisamente una rotazione quadriennale grano - grano - pomodoro – mais,
 - ⇒ un'incidenza media di circa il 15% per le sole spese di raccolta e trasporto,
 - € 0,255 / mq per le superfici da occuparsi temporaneamente considerato che il danno arrecato si ripercuote negli anni immediatamente successivi al ripristino, danno ulteriore valutato nella misura percentuale del 50%,
- con precisazione che l'indennizzo per i frutti pendenti andrà corrisposto a chi effettivamente gestisca le superfici interessate, sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto.

RAMMENTATO che:

- l'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede:
 - ✓ al comma 3 che in caso di condivisione (entro 30 giorni dall'immissione in possesso dei terreni) dell'indennità provvisoria prospettata da parte del proprietario si procederà al pagamento della medesima (anche per singole quote di proprietà come ammesso dall'articolo 45, comma 1),
 - ✓ al comma 4 che in caso di non condivisione dell'indennità provvisoria il proprietario possa (entro il medesimo termine) chiedere la nomina di tecnici per la determinazione dell'indennità definitiva tramite terna peritale ai sensi dell'articolo 21 della norma stessa,
 - ✓ al comma 5 che in carenza di condivisione ed in assenza di richiesta di nomina dei tecnici la determinazione dell'indennità definitiva venga demandata alla Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio;
- l'articolo 50, comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede - in relazione all'occupazione temporanea di superfici - che se manca l'accordo in merito l'indennità dovuta venga determinata (su istanza di chi vi abbia interesse) dalla Commissione Provinciale medesima;
- il perfezionamento delle procedure di acquisizione dei terreni e la correlata liquidazione delle dovute indennità potrà di regola avvenire solamente in relazione alle quote dei proprietari identificati ed il cui diritto di proprietà risulti agli atti della Conservatoria dei Registri Immobiliari e del Catasto Terreni, con esclusione pertanto di eventuali intestatari irreperibili o deceduti (salvo successione in corso);
- essendo state le indennità oltre riportate - riferite alle ditte catastali da espropriarsi in via d'urgenza - quantificate sulla base di criteri omogenei ma comunque senza particolari indagini o formalità come ammesso dalla norma - eventuali adeguamenti delle indennità provvisoriamente quantificate potranno essere effettuati a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione, eventualmente previa acquisizione – similmente rispetto le previsioni di cui all'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – di apposite perizie di stima.

RITENUTO:

- coerentemente rispetto i sopra richiamati criteri ed i valori adottati dal piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo, considerati altresì gli apporti partecipativi forniti delle proprietà, di determinare come segue
 - ✓ il quadro dettagliato delle indennità provvisorie di espropriazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
 - ✓ il quadro dettagliato delle indennità provvisorie da riconoscersi per l'occupazione temporanea per mesi sei delle superfici necessarie alla corretta cantierizzazione dei lavori ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
 - ✓ la misura dell'indennizzo forfetario dei frutti pendenti riferiti sia alle superfici da occuparsi temporaneamente che a quelle da espropriarsi oppure del soprassuolo laddove presente,

per un importo complessivo di € 16.502,41 come desumibile da quadro di dettaglio allegato al presente provvedimento e costituentene parte integrante, depositato agli atti presso questo Settore - completo dei relativi importi e dettagli di calcolo – in ottemperanza alla normativa sulla privacy, come dimostrato all'interno dello stesso denominato "Indennizzi ed indennità provvisori proprietari" contenente fra l'altro gli importi delle indennità e degli indennizzi da proporre a ciascun singolo proprietario degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera oggetto del presente provvedimento, di cui si omette la pubblicazione di nominativo e dati sensibili ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e del Provvedimento 229 del 08 maggio 2019 del Garante sulla Protezione dei Dati, per gli importi a margine riportati:

- ✓ Ditta catastale "A" € 264,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 192,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 72,00
- ✓ Ditta catastale "B" € 486,33 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 464,40
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 21,93
- ✓ Ditta catastale "C" € 11,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 8,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 3,00
- ✓ Ditta catastale "E" € 4.153,80 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 3.716,40
 - ⇒ Indennità occupazione temporanea terreni: € 103,86
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 333,54
- ✓ Ditta catastale "F" € 374,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 272,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 102,00
- ✓ Ditta catastale "G" € 308,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 224,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 84,00
- ✓ Ditta catastale "H" € 275,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 200,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 75,00
- ✓ Ditta catastale "I" € 91,31 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 87,40
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 3,91
- ✓ Ditta catastale "J" € 231,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 168,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 63,00
- ✓ Ditta catastale "K" € 110,00 di cui:

- ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 80,00
- ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 30,00
- ✓ • Ditta catastale “L” € 286,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 208,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti / soprassuolo: € 78,00
- ✓ • Ditta catastale “M” € 5.883,90 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 5.320,00
 - ⇒ Deprezzamento fondo: € 57,00
 - ⇒ Indennità occupazione temporanea terreni: € 97,54
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 409,36
- ✓ • Ditta catastale “N” € 55,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 40,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 15,00
- ✓ • Ditta catastale “O” € 418,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 304,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 114,00
- ✓ • Ditta catastale “P” € 323,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 296,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 27,00
- ✓ • Ditta catastale “Q” € 232,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 232,00
- ✓ • Ditta catastale “R” € 55,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 40,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 15,00
- ✓ • Ditta catastale “S” € 143,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 104,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 39,00
- ✓ • Ditta catastale “T” € 242,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 176,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 66,00
- ✓ • Ditta catastale “U” € 22,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 16,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 6,00
- ✓ • Ditta catastale “V” € 627,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 456,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 171,00
- ✓ • Ditta catastale “W” € 1.221,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 888,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 333,00
- ✓ • Ditta catastale “X” € 273,07 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 186,20
 - ⇒ Indennità occupazione temporanea terreni: € 30,09
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti 56,78: €
- ✓ • Ditta catastale “Y” € 132,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 96,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 36,00
- ✓ • Ditta catastale “Z” € 285,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 240,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 45,00
- di provvedere mediante successivi atti ad emanare, notificare ed eseguire

- ✓ apposito decreto (di cui all'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) di esproprio in base alla determinazione urgente delle indennità, senza particolari indagini o formalità, comprensivo pertanto dell'indennità provvisoria offerta, come con il presente provvedimento determinata in relazione a ciascuna proprietà,
- ✓ apposita ordinanza (di cui all'articolo 49 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) di occupazione temporanea delle superfici necessarie alla cantierizzazione dei lavori in termini di sicurezza, la quale riporterà l'indennità provvisoria per occupazione temporanea offerta ed il correlato indennizzo per frutti pendenti come con il presente provvedimento determinati,

con precisazione che detti provvedimenti autoritativi verranno notificati nelle forme degli atti processuali civili, indicando luogo, giorno e ora in cui ne sarà prevista l'esecuzione da effettuarsi mediante redazione di verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con la proprietà (o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni) e potranno essere eseguiti congiuntamente oppure autonomamente;

- di provvedere ad eventuali adeguamenti delle indennità di cui sopra (provvisoriamente quantificate sulla base di criteri omogenei ma comunque senza particolari indagini o formalità) e dei correlati indennizzi a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione;

- di provvedere con successivi appositi atti

0 a liquidare (nel rispetto - fra l'altro - delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) - se condivisi dai proprietari - gli importi indennitari ed indennizzatori sopra riportati (anche per singole quote di proprietà), oppure le indennità definitive - se accettate dalle parti - dopo che esse siano state quantificate a cura della Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo oppure da terna peritale di cui all'articolo 21 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, se adita dalla parte espropriata (come ammesso dal comma 4 dell'articolo 22) e limitatamente all'indennità per espropriazione, atteso che per quanto attiene l'indennità di occupazione temporanea la norma (articolo 50, comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) dispone che in mancanza di accordo essa venga determinata - su istanza di chi vi abbia interesse - a cura dell'apposita Commissione Provinciale;

1 a liquidare eventuali ulteriori indennizzi a vario titolo spettanti alle proprietà interessate (per danni ad essenze arboree, ecc.),

2 a quantificare l'indennità dovuta (ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, o 40, comma 4, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) ad eventuali conduttori dei quali pervenisse notizia, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;

- di dare atto che il materiale pagamento degli importi convenuti ai proprietari che condivideranno le indennità provvisorie una volta notificate congiuntamente al decreto di espropriazione ed all'ordinanza di occupazione temporanea potrà avvenire (visto il combinato disposto dell'articolo 22, comma 3, e dell'articolo 26 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327):

3 previa acquisizione di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili espropriati [a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi, ai sensi dell'art. 28, comma 3 - lett. a), del D.P.R. 327/2001 oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari, delle rispettive quote dei beni immobili da indennizzarsi] - fatto salvo quanto oltre specificato,

4 espletati gli obblighi di informazione (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,

5 purché non venga proposta alcuna opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del citato avviso sul B.U.R.E.R. (termine decorso il quale il provvedimento di determinazione provvisoria dell'indennità diviene esecutivo come statuito dall'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),

6 previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;

- di dare atto che l'indennizzo per i frutti pendenti va corrisposto a chi conduca effettivamente le superfici interessate (sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto) e che per la sua erogazione non occorre il nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- di trasmettere un estratto del presente provvedimento, limitatamente agli elementi indennitari attinenti l'occupazione temporanea (considerato che per quanto attiene l'espropriazione analoga procedura partecipativa andrà espletata mediante pubblicazione in estratto del decreto di espropriazione da emanarsi) ed a quelli indennizzatori, per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna, dando atto che l'opposizione dei terzi che vi abbiano interesse per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia sarà proponibile (visto l'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di tale avviso indirizzandola all'Ufficio Espropri della Provincia di Parma (Viale Martiri della Libertà n° 15 – 43123 Parma);
- di depositare agli atti presso l'ufficio espropri dell'Amministrazione i dati anagrafici dei beneficiari interessati - per ragioni di tutela della privacy - raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia.

DETERMINA:

- A. di richiamare quanto esposto nella parte narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
B. di approvare, per le motivazioni dettagliate nella parte narrativa di questo provvedimento, in previsione dell'emanazione

7 di apposito decreto di espropriazione in base alla determinazione urgente dell'indennità senza particolari indagini o formalità di cui all'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,

8 di ordinanza di occupazione temporanea di superfici necessarie alla cantierizzazione dell'intervento visti gli articoli 49 e 50 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,

le indennità provvisorie di espropriazione e di occupazione temporanea (nonché i connessi indennizzi) da riconoscersi in relazione alla realizzazione dell'opera denominata "Variante S. P. 33 Padana Occidentale (Comune di Sissa Trecasali) località San Nazzaro" finalizzata alla messa in sicurezza della viabilità provinciale in località San Nazzaro mediante la costruzione di una rotonda nei pressi del cimitero e della sede viaria all'interno del centro abitato comprensiva della realizzazione di marciapiedi e rientrante fra gli "Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato *Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto*" come sopra illustrato per un importo complessivo di € 16.502,41 suddivisi fra venticinque distinte proprietà per gli importi a margine specificati come desumibile da quadro di dettaglio allegato al presente provvedimento (e costituentene parte integrante) depositato agli atti di questo Settore in ottemperanza alla normativa sulla privacy - completo dei relativi importi e dettagli di calcolo - denominato "Indennizzi ed indennità provvisori proprietari" contenente fra l'altro gli importi delle indennità e degli indennizzi da proporre a ciascun singolo proprietario degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera oggetto del presente provvedimento, di cui si omette la pubblicazione di nominativo e dati sensibili ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e del Provvedimento 229 del 08 maggio 2019 del Garante sulla Protezione dei Dati, come segue:

- ✓ Ditta catastale "A" € 264,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 192,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 72,00

- ✓ • Ditta catastale “B” € 486,33 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 464,40
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 21,93
- ✓ • Ditta catastale “C” € 11,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 8,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 3,00
- ✓ • Ditta catastale “E” € 4.153,80 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 3.716,40
 - ⇒ Indennità occupazione temporanea terreni: € 103,86
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 333,54
- ✓ • Ditta catastale “F” € 374,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 272,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 102,00
- ✓ • Ditta catastale “G” € 308,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 224,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 84,00
- ✓ • Ditta catastale “H” € 275,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 200,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 75,00
- ✓ • Ditta catastale “I” € 91,31 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 87,40
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 3,91
- ✓ • Ditta catastale “J” € 231,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 168,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 63,00
- ✓ • Ditta catastale “K” € 110,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 80,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 30,00
- ✓ • Ditta catastale “L” € 286,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 208,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti / soprassuolo: € 78,00
- ✓ • Ditta catastale “M” € 5.883,90 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 5.320,00
 - ⇒ Deprezzamento fondo: € 57,00
 - ⇒ Indennità occupazione temporanea terreni: € 97,54
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 409,36
- ✓ • Ditta catastale “N” € 55,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 40,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 15,00
- ✓ • Ditta catastale “O” € 418,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 304,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 114,00
- ✓ • Ditta catastale “P” € 323,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 296,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 27,00
- ✓ • Ditta catastale “Q” € 232,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 232,00
- ✓ • Ditta catastale “R” € 55,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 40,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 15,00
- ✓ • Ditta catastale “S” € 143,00 di cui:

- ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 104,00
- ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 39,00
- ✓ • Ditta catastale “T” € 242,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 176,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 66,00
- ✓ • Ditta catastale “U” € 22,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 16,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 6,00
- ✓ • Ditta catastale “V” € 627,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 456,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 171,00
- ✓ • Ditta catastale “W” € 1.221,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 888,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 333,00
- ✓ • Ditta catastale “X” € 273,07 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 186,20
 - ⇒ Indennità occupazione temporanea terreni: € 30,09
 - ⇒ Indennizzo forfetario frutti pendenti 56,78: €
- ✓ • Ditta catastale “Y” € 132,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 96,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 36,00
- ✓ • Ditta catastale “Z” € 285,00 di cui:
 - ⇒ Indennità occupazione permanente terreni: € 240,00
 - ⇒ Indennizzo forfetario soprassuolo: € 45,00

C. di provvedere ad eventuali adeguamenti delle indennità di cui sopra (provvisoriamente quantificate sulla base di criteri omogenei - schematicamente riportati nella parte narrativa - ma comunque senza particolari indagini o formalità) e dei correlati indennizzi a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione, eventualmente previa acquisizione – similmente rispetto le previsioni di cui all'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – di apposite perizie di stima;

D. di notificare i provvedimenti autoritativi da assumersi (decreto di espropriazione ed ordinanza di occupazione temporanea) nelle forme degli atti processuali civili, indicando luogo, giorno e ora in cui ne sarà prevista l'esecuzione da effettuarsi mediante redazione di verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con la proprietà (o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni) e potranno essere eseguiti congiuntamente oppure autonomamente;

E. di demandare, in mancanza di accordo rispetto la misura delle indennità come provvisoriamente determinate, la quantificazione di quelle definitive

9 per l'espropriazione ad apposita terna peritale qualora richiesto da parte espropriata - ai sensi dell'articolo 22, comma 4 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - oppure, in assenza di istanza della proprietà, alla Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio come statuito al susseguente comma 5,

10 alla Commissione Provinciale stessa per l'occupazione temporanea, come disposto dall'articolo 50, comma 2;

F. di provvedere con successivi appositi atti

11 a liquidare (nel rispetto - fra l'altro - delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) - se condivisi dai proprietari - gli importi indennitari ed indennizzatori sopra riportati (anche per singole quote di proprietà), oppure le indennità definitive - se accettate dalle parti - dopo che esse diano state quantificate a cura di terna peritale (se adita dalla proprietà e limitatamente all'indennità di espropriazione) - o della Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio ed accettate dalle parti;

- 12 a liquidare eventuali ulteriori indennizzi a vario titolo spettanti alle proprietà interessate (per danni ad essenze arboree, ecc.),
- 13 a quantificare l'indennità dovuta (ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, o 40, comma 4, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) ad eventuali conduttori dei quali sia pervenuta notizia, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- G. di dare atto che (nel rispetto fra l'altro delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) il materiale pagamento degli importi convenuti ai proprietari che condivideranno le indennità provvisorie una volta notificate congiuntamente al decreto di espropriazione ed all'ordinanza di occupazione temporanea potrà avvenire (altresì visto il combinato disposto dell'articolo 22, comma 3, e dell'articolo 26 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327):
- 14 previa acquisizione di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili espropriati od occupati temporaneamente [a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 - lett. a), del D.P.R. 327/2001 oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari, delle rispettive quote dei beni immobili da indennizzarsi],
- 15 espletati gli obblighi di informazione (pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
- 16 purché non venga proposta alcuna opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dei citati avvisi sul B.U.R.E.R.T (termine decorso il quale i provvedimenti di determinazione provvisoria delle indennità divengono esecutivo come statuito dall'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),
- 17 previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- H. di dare altresì atto che l'indennizzo per i frutti pendenti va corrisposto a chi conduca effettivamente le superfici interessate (sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto) e che per la sua erogazione non occorre il nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- I. di dare atto che i dati anagrafici dei beneficiari sono depositati agli atti presso l'ufficio espropri dell'Amministrazione e che sono raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia;
- J. di trasmettere un estratto del presente provvedimento, limitatamente agli elementi indennitari attinenti l'occupazione temporanea (considerato che per quanto attiene l'espropriazione analoga procedura partecipativa andrà espletata mediante pubblicazione in estratto del decreto di espropriazione da emanarsi), per la pubblicazione nel B.U.R.E.R.T. della Regione Emilia-Romagna, dando atto che l'opposizione dei terzi che vi abbiano interesse per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia sarà proponibile (visto l'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di tale avviso indirizzandola all'Ufficio Espropri della Provincia di Parma (Viale Martiri della Libertà n° 15 – 43123 Parma);
- K. di dare atto che la prevista spesa di € 16.502,41 provvisoriamente determinata rientra nell'ambito di quella parziale relativa al Q.T.E. - pari ad €. 1.251.829,44 - prenotata al PEG Cap. 216880220000 (Opere Accessorie Autostrada Tl.BRE.), Titolo 2° (Spese in conto capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio

2024-2026, annualità 2024, come segue nell'impegno 613/2024 (sub 1385/2024), riaccertato con Decreto Presidenziale n° 39 del 02 febbraio 2024;

- L. di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con parte dei contributi di Autocisa S.p.a. per €. 1.251.829,44 riferito al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16.12.2016 approvato con GP.122/2014 di totali €. 25.008.374,56 accertati al PEG cap. 149700150800 (Autocamionale Cisa spa Fase 2 - adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TIBRE) Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice V Livello E.4.02.03.02.001 (Contributi agli investimenti da altre imprese) nel Bilancio 2024-2026, annualità 2024 rientranti per € 16.502,41 nell'accertamento 329/2024, riaccertato con Decreto Presidenziale n° 39 del 02 febbraio 2024;
- M. di stabilire l'esigenza dell'obbligazione nell'esercizio in corso;
- N. di attestare che per il sottoscritto dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex articolo 6-bis della legge 07 agosto 1990 n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come introdotto dall'articolo 1, comma 41, della Legge 06 novembre 2012 n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO ESPROPRI E SERVITU

Determinazione Dirigenziale n. **1415 / 2024**

Proposta n. 3345/2024

Oggetto: UFFICIO ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTO "VARIANTE S.P. 33 PADANA OCCIDENTALE (COMUNE DI SISSA TRECASALI) LOCALITA' SAN NAZZARO" - OCCUPAZIONE PERMANENTE ED ASSOGGETTAMENTO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI - DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE (AI SENSI ARTICOLO 22 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327) E PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA (AI SENSI ARTICOLO 50 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327) - DETERMINAZIONE PROVVISORIA INDENNIZZI PER FRUTTI PENDENTI - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D21B17000180005

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216880220000/0 -
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.1385/2024 - euro €16.502,41

Parma, li 07/10/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale

